

VERBALE D'INCONTRO E ACCORDO SINDACALE

Oggi 7 luglio 2020 si sono incontrati in via telematica, giusto quanto previsto dalla procedura semplificata di cui all'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18:

- La società SM ITALIA S.r.l., con sede legale e amministrativa in Parma Strada Massimo D'Azeglio 21, c.f. e p. iva 05633690960, in persona della Country Manager e procuratrice speciale Dott.ssa Cristina Prizzon, assistita dall'Avv. Giuseppe Bulgarini d'Elci

(di seguito, la Società)

- FILCAMS - CGILNazionale, rappresentata da Vanessa Caccерini
- FISASCAT - CISLNazionale, rappresentata da Elena Vanelli
- UILTUCSNazionale, rappresentata da Antonio Vargiu

(di seguito, le OO.SS.)

Premesso che

- Con lettera del 3 luglio 2020 la Società ha rinnovato la procedura per l'accesso alla Cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del D.L. 18 del 17/03/2020 con causale "emergenza COVID-19" per un periodo ulteriore di 5 settimane, giusto quanto previsto dall'art. 70 del D.L. 34 del 19/05/2020;
- la Società ha confermato di avere interamente fruito delle prime 9 settimane di integrazione salariale per "emergenza COVID-19 nel periodo compreso tra il 16/03/2020 e il 17/05/2020;
- la Società ha confermato che permangono le medesime esigenze alla base della domanda per le 9 settimane iniziali di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in deroga. A tale riguardo, anche il ricorso ad ulteriori 5 settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga è reso necessario per "emergenza COVID-19", continuando ad esservi condizioni molto sfavorevoli di mercato a causa della pandemia e dei ridotti spostamenti delle persone;
- la Società ha illustrato che questa situazione non ha ricadute solo sul canale commerciale, ma anche sui reparti a supporto del canale commerciale, in quanto molte delle attività suddette continuano ad essere fortemente ridimensionate, con conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa anche per il personale preposto ai suddetti reparti aziendali;
- la Società applica il CCNL Terziario e impiega complessivamente n. 187 dipendenti, di cui n. 180 impiegati nei punti vendita e n. 7 nella sede centrale. Il personale è distribuito su svariati punti vendita e sulla sede centrale, che sono dislocati in più di 5 Regioni e precisamente:

Emilia Romagna, punti vendita siti in 41123 Modena (MO), Via Emilia 55; 47039 Savignano Sul Rubicone (FO), Piazza Cristoforo Colombo 3 c/o Centro Commerciale Romagna Center; 43125 Parma (PR), Strada Massimo D'Azeglio 21/ a; 43125 Parma (PR) Strada Massimo D'Azeglio 21; 40121 Bologna (BO), Via dell'Indipendenza 70; 43122 Parma (PR), Piazza Arturo Balestrieri 19/A c/o Centro Commerciale Eurotorri.

Friuli Venezia Giulia, punto vendita sito in 33035 Martignacco (UD) c/o Centro Commerciale Città Fiera, Via Bardelli 4.

Lazio, punti vendita siti in 00199 Roma (RM), Viale Libia 35/37; 00174 Roma (RM), Via Tuscolana 1316/1318; 04011 Aprilia (LT), Via della Riserva Nuova 148 fraz. SS Via Pontina località Vallelata c/o Centro Commerciale Aprilia 2; 00144 Roma (RM), Viale dell'Oceano Pacifico 83 c/o Centro Commerciale Euroma 2; 00199 Roma (RM), Viale Libia 199; 00139

AV

AV

AV

Roma (RM), Via Alberto Lionello 201 c/o Centro Commerciale Porta di Roma; 00146 Roma (RM), Viale Guglielmo Marconi 211; 00174 Roma (RM), Via Tuscolana 793;

Liguria, punti vendita siti in 19125 La Spezia (SP), Via Fontevivo 17 c/o Centro Commerciale Le Terrazze; 16154 Genova (GE), Via Sestri 67/69 R; 16121 Genova (GE), Via Cesarea 67/69 R.

Lombardia, punti vendita siti in 20900 Monza (MB), Via Vittorio Emanuele II 14; 20833 Giussano (MB), Via Prealpi 41 c/o Centro Commerciale Gran Giussano; 20136 Milano (MI), Cso San Gottardo 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia 555 c/o Centro Commerciale Vulcano; 20026 Novate Milanese (MI), Via Carlo Amoretti 1c/o Centro Commerciale Metropoli; 20068 Peschiera Borromeo (MI), Via della Liberazione snc c/o Centro Commerciale Galleria Borromea Shopping center; 20151 Milano (MI), Via Giacomo Quarenghi 23 c/o Centro Commerciale Bonola; 20040 Busnago (MB), Via Berlinguer 48 c/o Centro Commerciale Globo; 20124 Milano (MI), Corso Buenos Aires 49; 20162 Milano (MI), Piazza dell'Ospedale Maggiore 3 blocco Sud ed ponti; 20121 Milano (MI), Via Pozzone 5 (ang; Via Dante); 22100 Como (CO), Via Indipendenza 21; 20027 Rescaldina (MI), Via Palmiro Togliatti 2 c/o Centro Commerciale Auchan.

Marche, punto vendita sito in 63100 Ascoli Piceno (AP), Via del Commercio 52, c/o Centro Commerciale Al Battente.

Piemonte, punti vendita siti in 10092 Beinasco (TO), Strada Torino 34/36, c/o Centro Commerciale Le Fornaci; 10122 Torino (TO), Via Giuseppe Garibaldi 6.

Toscana, punti vendita siti in 54100 Massa (MS), Via Massa Avenza 32 c/o Centro Commerciale Mare & Monti; 50123 Firenze (FI), Via dei Panzani 36/38R.

Trentino Alto Adige, punto vendita sito in 38057 Pergine Valsugana (TN), Via Tamarisi 2, c/o Centro Commerciale Shop center Valsugana.

Veneto, punti vendita siti in 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Commercio 1, c/o Centro Commerciale Le Corti Venete; 30026 Portogruaro (VE), Via Pratiguori 29 c/o Centro Commerciale Adriatico 2; 35122 Padova (PD), Via Roma 76/78; 35030 Rubano (PD), Via della Provvidenza 1, c/o Centro Commerciale Le Brentelle; 35139 Padova, Via Santa Lucia 7;

- la Società ha illustrato alle OO.SS. di richiedere l'estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18 del 17/03/2020, come riformulato dall'art. 70 del D.L. 34 del 19/05/2020, a partire dal 19 maggio 2020 per il periodo massimo di 5 settimane aggiuntive, anche non consecutive. L'entità della riduzione potrà essere totale o parziale, in base alle effettive esigenze che si sono sin qui prodotte ed a quelle che si manifesteranno nel prossimo periodo;
- i dipendenti per i quali si richiede la Cassa integrazione salariale in deroga sono complessivamente n. 60, come da precedente tabella;
- le OO.SS. hanno preso atto delle necessità illustrate dalla Società e quest'ultima ha ribadito di non poter effettuare anticipazioni ai lavoratori in attesa del pagamento diretto da parte dell'INPS sul trattamento di integrazione salariale in deroga.

Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
2. Le Parti si danno atto che la causale per la quale è richiesta l'estensione per ulteriori 5 settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga è "emergenza COVID-19", in linea con le previsioni dell'art. 22, comma 1, D.L. 18/2020, come riformulato dall'art. 70 del D.L. 34 del 19/05/2020.
3. Le Parti si danno atto che la Società ha unità produttive in più di 5 Regioni e che, pertanto, il trattamento di integrazione salariale in deroga sarà riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni interessate.

AV

JW

✍

4. Le Parti concordano sulla necessità di richiedere l'estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18 del 17/03/2020, come riformulato dall'art. 70 del D.L. 34 del 19/05/2020, a partire dal 18 maggio 2020 per il periodo massimo di 5 settimane aggiuntive. Complessivamente, il ricorso alla Cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22, comma 1, D.L. 18/2020 riguarda n. 184 dipendenti della Società, secondo la tabella riportata in premesse.
5. E' previsto, in linea con le previsioni di cui all'art. 22, comma 6, del D.L. 18 del 17/03/2020, il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in deroga da parte dell'INPS per le prime due settimane dal 18 al 31 maggio, mentre per le 3 settimane residue, anche non continuative, la Società effettuerà l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, con successivo conguaglio.
6. Nel caso in cui, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, emergessero esigenze di lavoro aggiuntive, la Società richiamerà in servizio i lavoratori sottoposti a riduzione o sospensione dell'attività con beneficio del trattamento di integrazione salariale in deroga fino al raggiungimento, laddove possibile, del normale orario contrattuale.
7. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale sottoposto alla misura della sospensione / riduzione in costanza del trattamento di integrazione salariale in deroga per EMERGENZA COVID-19 ex art. 22, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020.
8. Entro 15 giorni dal termine del trattamento di integrazione salariale in deroga, o precedentemente su richiesta di una delle Parti, potrà essere fissato un incontro di verifica.
9. La Società si impegna alla concessione di tutte le Agibilità Sindacali necessarie e comunque conformi alle attuali restrizioni di legge, atte ad informare le Lavoratrici ed i Lavoratori rispetto a quanto sottoscritto nel presente accordo.

Con la stesura del presente verbale le Parti si danno atto di aver esposto senza riserva alcuna ed a tutti gli effetti la procedura di cui al D.L. 18/2020 e al D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Società



FilcamsCgil Nazionale



Fisascat Cisl Nazionale



Uiltucs Uil Nazionale

